

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1974

che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata

(75/35/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 56, paragrafo 2 e l'articolo 235,

La direttiva 64/221/CEE è applicabile ai cittadini degli Stati membri e ai loro familiari che beneficiano del diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro in virtù della direttiva 75/34/CEE.

vista la proposta della Commissione,

Articolo 2

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

visto il parere del comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Articolo 3

considerando che la direttiva 64/221/CEE ⁽³⁾ ha coordinato i provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica e che la direttiva 75/34/CEE ⁽⁴⁾ ha stabilito le condizioni di esercizio del diritto dei cittadini di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi esercitato un'attività non salariata ;

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

considerando che è quindi opportuno che la direttiva 64/221/CEE sia applicata anche ai beneficiari della direttiva 75/34/CEE,

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DURAFOUR

⁽¹⁾ GU n. C 14 del 27. 3. 1973, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 142 del 31. 12. 1972, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.